



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro il giorno 29/10.

Presso l' Ufficio del Registro di Lodi in via Polenghi , viene acquisita la seguente

Associazione NO-PROFIT tra i signori:

Chiarenza Gianluca, nato a Ramacca, il 19/06/51, domiciliato a Lodi, MI.

via Raffaello, n. 7/B, codice fiscale CHRGLC51H19168N.

OMISSIS

OMISSIS

Detti signori convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita con sede in Lodi, via Raffaello n. 7/B, un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE AKSAICULTURA" disciplinata dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383.

2) L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che, previa visione e sottoscrizione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

3) In esecuzione di quanto previsto all'art. 4 dell'allegato statuto, la gestione dell'associazione viene affidata per il primo triennio ad un Consiglio di Amministrazione formato da (numero sei) membri con tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A comporre il Consiglio d'Amministrazione vengono nominati i soci signori:

Chiarenza Gianluca, Parshina Natasha, Granata Marco, Cacciamo Demetrio, Pagliari Francesco, Peshekhodko Natalya.

Alla carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante dell'associazione viene nominato il socio signor Chiarenza Gianluca, alla carica di Vice Presidente viene nominato il Socio Signor Parshina Natasha, alla carica di Tesoriere viene nominato il Socio Signor Pagliari Francesco, alla carica di Segretario viene nominato il Socio Sig.ra Peshekhodko Natalya.

4) In esecuzione di quanto previsto all'art. 7 dell'allegato statuto, il patrimonio dell'associazione è inizialmente fissato in 20,00 (Venti virgola zero zero) Euro, rappresentato dalle sottoscrizioni e dai versamenti in denaro da parte dei soci in ragione di Euro 20,00 (Venti virgola zero zero) ciascuno.

5) Le spese e le imposte tutte del presente atto sono a carico dell'associazione qui costituita.

6) Per tutto quanto non contenuto nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia, con particolare riferimento alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 disciplinante le associazioni di promozione sociale.

Allegato "A"

STATUTO "AKSAICULTURA"

DENOMINAZIONE – SEDE

Art 1 – E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro con sede in Lodi, via Raffaello 7/B.

Si può costituire altre sedi in Italia e all'estero per il migliore raggiungimento degli Scopi sociali.

OGGETTO SOCIALE (Politica del Progetto)

Art 2 – L'Associazione si propone per la valorizzazione e diffusione della cultura Italiana applicata nelle Repubbliche Centro Asiatiche.

Promuove la ricerca, e lo sviluppo delle conoscenze, dei valori, dell'arte, della lingua, della scienza italiana.

Promuove altresì la valorizzazione delle risorse umane nella più ampia accezione.

SCOPI

Art 2.1 – Saranno considerati prioritari assistenze e servizi particolarmente idonei alla Valorizzazione della professionalità e della competenza che mira all'adozione di Tecnologie e metodi evolutivi o adeguati.

A tali scopi l'Associazione potrà:

- Istituire rapporti con altri organismi affini, favorendo il contatto tra gli associati interessati.
- Tenere rapporti con enti pubblici, proporre accordi regionali, provinciali, comunali e altre istituzioni pubbliche attraverso un sistema ordinato rendendo visibile una cultura innovativa, anche con attività didattiche, conferenze, dibattiti scientifici ed economici ecc..
- La condizione principale è di fornire cultura di qualità che soddisfi le esigenze degli utenti (professionisti, imprenditori, artigiani, studenti e semplici cittadini) entro i limiti statutari compatibilmente con i relativi impegni.
- Promuovere gruppi di studio che possono determinare gli itinerari tecnico professionali e culturali con particolare riferimento agli aspetti tecnologici e deontologici.
- Concludere, nei limiti di legge, tutte le questioni direttamente o indirettamente connesse con l'oggetto sociale, anche di carattere immobiliare.
- Il regolamento che verrà stilato dal Consiglio d'Amministrazione (Comitato Esecutivo) ed approvato dall'Assemblea dei Soci, ne descriverà come sarà Strutturata l'Associazione, le aree d'intervento, le responsabilità specifiche delle Persone la cui funzione avrà influenza sulla buona riuscita del Progetto.

Art 2.2 - L'Associazione è apolitica, volontaria, senza finalità di lucro ed ha lo Scopo di operare nell'interesse generale degli Associati e Terzi per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio professionale e lo sviluppo tecnico al fine di favorire attività di utilità sociale nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati; di svolgere funzioni di raccolta, coordinamento e diffusione della documentazione e delle informazioni che interessino la vita istituzionale e tecnica, stimolando altresì lo scambio di tali informazioni tra gli stessi; di favorire la realizzazione di iniziative comuni: sviluppare specifiche intraprese nel campo della formazione del personale; sviluppare attraverso metodi e modelli, l'orientamento aziendale alla crescita, l'aggiornamento e la qualificazione professionale delle Risorse Umane; promuovere e gestire l'attivazione della formazione e il mantenimento di sistemi di monitoraggio della formazione continua, della formazione a distanza e dei richiami formativi; promuovere e favorire l'innovazione tecnologica relativamente agli strumenti, alle attività funzionali alla progettazione e ricerca, alla realizzazione dei processi di sviluppo finalizzati a supportare le

modifiche di organizzazione del lavoro e all'introduzione di nuove tecnologie; La progettazione realizzazione e gestione di banche dati in materia di risorse umane (sistemi valutativi, formazione, pianificazione, costi ecc.); e gestire eventuali fondi o dotazioni patrimoniali conferiti da parte degli associati per specifiche finalità; di gestire tutte quelle funzioni che siano ad essa demandate da leggi, da regolamenti o da altre disposizioni, ovvero richieste dagli Associati o dalle circostanze.

SOCI

Art 3. Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e confessionalità.

Possono essere soci dell'Associazione, oltre ai Soci fondatori, tutti coloro che, attraverso attività professionali, economiche e sociali sono presenti sul territorio. I soggetti costituiti in società che intendono partecipare all'Associazione attraverso la propria ragione sociale o denominazione possono demandare l'adesione nominando il proprio rappresentante, conferendo ad esso tutti i poteri relativi.

Possono essere soci anche coloro che, pur non essendo operatori, contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Tali soggetti saranno proposti dal Consiglio d'Amministrazione e la loro ammissione sarà subordinata a delibera dello stesso.

Ogni Socio si impegna a rispettare il regolamento deontologico e le norme statutarie, ad onorare lo spirito e il prestigio dell'Associazione e a diffonderne gli scopi.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità, o indegnità, sancite e dichiarate dal Consiglio d'Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Art 4 - L'Associazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque a venti Consiglieri, eletti tra i soci. I componenti del consiglio durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea Annuale.

Art 4.1 - Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere

Il consiglio potrà nominare uno o più Consiglieri Delegati determinandone i poteri All'atto della nomina.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o che ne sarà fatta richiesta, da almeno due terzi dei suoi membri e comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali.

Art 4.2 - Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art 4.3 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto è demandato all'Assemblea.

Esso provvederà all'esame delle domande d'ammissione ratificando le candidature proposte dal comitato di ammissione, in caso di non ammissione il consiglio darà parere motivato così pure giudicherà sulla perdita di qualità di Socio, ricorrendo la condizione di cui all'Art 3.

Esso procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila i regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'attività dell'Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati.

Art 4.4 - Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, anche disgiuntamente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio; salvo ratifica alla prima riunione.

ASSEMBLEA

Art 5 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o e-mail.

Può essere altresì effettuata mediante avviso di convocazione che sarà affisso nei locali dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Nel caso in cui siano presenti tutti gli associati (assemblea totalitaria) l'assemblea è valida anche senza formale convocazione.

L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento. Della quota annuale di associazione.

Art 5.1 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno; delibera, inoltre, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato d'Ammissione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro alla stessa demandato per legge o per Statuto.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio. Ciascun Socio non potrà avere più di tre deleghe. Non potrà essere conferita delega ad un socio Consigliere per l'approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri stessi.

Art 5.2 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di costoro l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e occorrendo due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Dalle riunioni dell'assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dai due Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto d'intervento in assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione, e la presenza di almeno un quarto gli associati aventi diritto di intervento in assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda

convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento verrà devoluto ad altra iniziativa simile di utilità sociale.

COMITATO DI AMMISSIONE

Art 6 - E' costituito un Comitato di ammissione formato da tre membri nominato tra i soci da parte dell'assemblea ordinaria e che rimarrà in carica per un triennio.

In particolare il comitato valuterà l'ammissione, le caratteristiche professionali, morali e culturali di ciascun aspirante.

Il comitato d'ammissione stenderà un verbale per L'ammissione di ogni singolo, indicando i motivi che hanno determinato L'ammissione e sottoponendo tale verbale alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione che darà parere di ammissione, in caso di non ammissione darà parere motivato.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art 7-11 Patrimonio è costituito:

- a) da quote associative che vengono fissate per l'anno 2004 in Euro 20,00 (venti)
per le persone fisiche è di. Euro 20,00 (Venti) per associazioni, società ed enti di vario genere.
Per gli anni successivi l'importo delle quote associative sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) da beni mobili e immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, nel rispetto della Legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Art 7.1. - L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art 7.2. - L'Associazione potrà svolgere azioni di credito attive e passive ed ogni altra azione finanziaria industriale o commerciale ritenuta opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusa ogni attività bancaria.

Art 7.3 - I proventi eventualmente derivanti dalle attività dell'Associazione non possono essere in nessun caso divisi tra gli Associati anche in forme indirette.

Art 7.4 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali presenti nello Statuto.

EMBLEMA E MARCHIO

Art 8 - L'Associazione permette ai propri iscritti di divulgare nelle forme rituali la propria appartenenza alla stessa Associazione.

L'associazione provvederà alla creazione di un marchio e di un emblema di cui potranno fregiarsi i soci.

CONTROVERSIE



Art 9 - Tutte le controversie sociali fra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, alla competenza di un Collegio Arbitrale formato da tre membri di cui due nominati da ciascuna parte in contesa ed il terzo di comune accordo fra le parti od, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo con lodo inappellabile da considerarsi come se fosse proveniente dalla volontà negoziale delle parti.

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia ed ai regolamenti interni.

All'originale firmato:

Presidente,	Gianluca Chiarenza	
Segretaria,	Natalia Peshekhodko	
Tesoriere,	Francesco Pagliari	

2
..... originale dell'att
al N.ro 154 3 02-11-2015
..... & 152853
.....

.....


Logo

ASSOCIAZIONE AKSAICULTURA

